

## **Ancora sul trattamento pensionistico della maggiorazione della retribuzione di posizione. Grave disparità di trattamento tra i segretari e i dirigenti dei ministeri e degli enti pubblici non economici.**

di Carmelo Carlino

Come evidenziato dalle SS.RR. della Corte dei Conti (con la sentenza n. 2/09) *“nella determinazione del trattamento pensionistico spettante ai dipendenti dello Stato, retto prima della legge n. 335 del 1995 dal “principio di tassatività e nominatività” previsto dagli artt. 43 e 53 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (cfr., ex plurimis: I Sezione n. 54 del 2007, II Sezione n. 441 del 2007, III Sezione n. 16 del 2006), sono computabili in quota A gli assegni già espressamente dichiarati pensionabili dallo stesso d.P.R. n. 1092 del 1973 o da altre disposizioni precedenti la legge n. 335 del 1995 e altresì gli assegni espressamente dichiarati pensionabili in quota A da disposizioni di legge successive alla legge n. 335 del 1995 (cfr. ad esempio l’art. 1 della legge n. 334 del 1997 per l’“indennità di posizione”)*.

Orbene, l’art. 1, comma 1, della L. 2.10.1997 n. 334 (istitutiva dell’indennità di posizione) stabilisce che *“ in attesa dell’estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro dei dirigenti generali dello Stato ed in coerenza con la nuova struttura retributiva stabilita per la dirigenza pubblica dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali, ferme restando la vigente articolazione in livelli di funzione e le corrispondenti retribuzioni, spetta per gli anni 1996 e 1997, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale ed accessorio, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale, un’indennità di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e pensionabile ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: a) lire 24 milioni per le funzioni di capo delle direzioni generali o di altri uffici centrali e periferici di livello pari o superiore; b) lire 18 milioni per ogni altra funzione”*.

Pertanto, il legislatore ha previsto la computabilità nella quota “A” della pensione della detta retribuzione di posizione (fissa) spettante ai dirigenti generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali.

I successivi CCNL di categoria dei dirigenti dei ministeri, degli enti pubblici non economici (tra cui l’INPDAP), delle aziende ed amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione e delle università, prevedono che al predetto personale dirigenziale competono:

- a) il **trattamento economico fisso**, costituito dallo stipendio, RIA e **retribuzione di posizione-parte fissa**;
- b) **la retribuzione di posizione-parte variabile** e la retribuzione di risultato.

Ebbene, con informativa n. 64 del 29.11.2001, l’INPDAP ha riconosciuto la computabilità in quota “A” non solo della *“retribuzione di posizione-parte fissa”* ma anche della *“retribuzione di posizione-parte variabile”* del suddetto personale dirigenziale dei ministeri, degli enti pubblici non economici (tra cui l’INPDAP), delle aziende ed amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione e delle università, precisando che l’importo della detta **quota-parte variabile della retribuzione di posizione** è collegato *“all’effettivo livello di responsabilità, all’impegno richiesto, agli obiettivi assegnati, al grado di rilevanza e della collocazione istituzionale dell’ufficio o della funzione assegnata nell’ambito dell’amministrazione”*.

**Ciò significa che l'INPDAP ha considerato, nella sostanza, la "retribuzione di posizione-parte variabile" un tutt'uno con la retribuzione di posizione fissa, di cui condivide natura ed effetti giuridici; altrimenti (ove, cioè, l'avesse ritenuta una voce retributiva distinta ed autonoma), alla luce delle suddette disposizioni legislative richiamate dalle SS.RR., l'avrebbe computata nella quota "B" della pensione.**

Tale tesi dell'INPDAP (secondo cui l'intera retribuzione di posizione, nelle due componenti fissa e variabile, ha i requisiti per la pensionabilità in quota "A") è stata condivisa dalla Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione n. 2/2004/P del 24.3.2004

Sempre le SS.RR. (con la medesima sentenza n. 2/09) evidenziano che *"per gli iscritti alle Casse per le pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, soppresse dal d.lgs. n. 479 del 1994 che ha istituito l'INPDAP, sono invece computabili in quota A, dopo l'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, solo gli emolumenti che abbiano le caratteristiche precedentemente richieste dall'art. 30 comma 2 bis del d.l. n. 55 del 1983, aggiunto dalla legge di conversione n. 131 del 1983, che aveva stabilito: "Per le Casse pensioni dipendenti locali, sanitari ed insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa".*

Orbene, il CCNL 16.5.2001 dei segretari comunali e provinciali prevede (all'art. 41, comma 3) una quota fissa della retribuzione di posizione e (all'art. 41, comma 4) una quota variabile (c.d. *"maggiorazione"*) della retribuzione di posizione, calcolata secondo le condizioni, i criteri ed i parametri individuati in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.

Ebbene, l'INPDAP, anziché assumere (con la nota operativa n. 11/06) lo stesso atteggiamento tenuto per la retribuzione di posizione - parte variabile dei dirigenti statali, considera l'analoga parte variabile (c.d. *"maggiorazione"*) della retribuzione di posizione dei segretari una voce distinta ed autonoma rispetto alla retribuzione di posizione fissa e, pertanto, computabile in quota "B".

La disparità di trattamento nei confronti di segretari appare evidente, con conseguente violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.